



GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA N° PDGC-65-2023

OGGETTO : *Personale dipendente area dirigenza. Linee di Indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale e quantificazione risorse variabili anno 2023.*

Scandicci, lì 27/04/2023

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE**

Dott.ssa Cristina Buti

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDGC-65-2023

OGGETTO : *Personale dipendente area dirigenza. Linee di Indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale e quantificazione risorse variabili anno 2023.*

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC/PDCC n... del presentata dal Dirigente del Settore Risorse, il quale ha ritenuto che non sussistessero motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal Funzionario incaricato di EQ responsabile della U.O. 3.2 Risorse umane e organizzazione, dott. Antonio Capoferri, in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art 6 della legge 241/90 come trasmesse al sopra indicato dirigente, e come di seguito trascritta;

Preso atto che, in relazione al provvedimento in oggetto, il responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6/bis della legge 241/90;

Richiamati:

- il comma 3bis dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 in merito alla potestà delle pubbliche amministrazioni di attivare autonomi livelli di contrattazione integrativa al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
- l'art. 45 dello stesso D. Lgs. 165/2001, in particolare il comma 3, che prevede che con i contratti collettivi si definiscano, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale e organizzativa e all'effettivo svolgimento di attività disagiate;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009 in merito ai criteri e modalità per la valorizzazione del merito;

Ritenuto di procedere all'avvio delle trattative per la contrattazione collettiva integrativa per il personale della dirigenza, come da disposto dall'art. 45 del CCNL relativo alla dirigenza dell'area delle Funzioni Locali del 17-12-2020;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 55 del 29/09/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- n. 29 del 30/03/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento allo stesso documento;

- n. 30 del 30-03-2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 36 del 31/03/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria”;
- n. 43 del 13-04-2023 avente per oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025. Adozione"

Rilevato che i suddetti documenti di programmazione sono stati predisposti a seguito di apposita Conferenza di programmazione svoltasi fra Giunta, Segretario Generale, Dirigenti e Posizioni organizzative e degli incontri per ciascun servizio svoltisi con Assessori di riferimento, Dirigente responsabile e suoi collaboratori;

Richiamate le seguenti disposizioni in merito ai limiti applicabili al trattamento accessorio del personale:

- il comma 3-quinques dell’art. 40 del D.Lgs. 165 del 30/3/2001, introdotto con D. Lgs. 150 del 27/10/2009, con il quale si dispone che “gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e degli equilibri di bilancio e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;
- il comma 557 dell’art. 1 della L. 296 del 27/12/2006, successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (oggi al vincolo sugli equilibri di bilancio ex art. 9 L. 243/2012) assicurino la riduzione delle spese di personale anche attraverso il contenimento delle dinamiche retributive di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni dello Stato;
- l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 a norma del quale “...a decorrere dal 01/01/2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016...”
- l’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del DL n. 34 del 30/04/2019, convertito in L. 58 del 28/06/2019, e relativo DM attuativo del 17/03/2020, in merito all’adeguamento del limite di cui al citato articolo 23, comma 2, del D. Lgs 75/017, *in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*;
- la nota MEF – Dip. Ragioneria Generale dello Stato 238867/2020 con cui sono state chiarite le modalità applicative e procedurali relativamente alle disposizioni sul controllo e i possibili incrementi della spesa destinabile ai fondi per la contrattazione decentrata integrativa degli enti del comparto “Funzioni Locali”;
- l’art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici, con il quale viene dettata la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, e la deliberazione n. 6/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017” a decorrere dal 01/01/2018”;
- i principi espressi dalla Corte dei Conti (Sezione Autonomie deliberazioni n. 20/2017 e 23/2017, Sezione di controllo Lombardia deliberazione n. 111/2022) in merito alle spese etero-finanziate, corrispondenti a risorse che affluiscono ai fondi per la contrattazione

integrativa solo in modo figurativo, senza impattare effettivamente sui bilanci, totalmente coperte da fonte esterna quali ad esempio: i compensi per ISTAT, compensi avvocatura finanziati con spesa a carico del soccombente, risorse acquisite ai sensi dell'art. 43 della L. 449/97 e art. 4 c. 4 del CCNL Regioni Aut. Locali 05-10-2001 (vedasi nota del MEF RGS del 18-12-2018 prot. 257831;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 45 del CCNL dirigenza delle funzioni locali del 17-12-2020, in merito alle materie oggetto della contrattazione decentrata integrativa del personale di qualifica dirigenziale;

Considerato inoltre che gli artt. 56 e 57 del suddetto CCNL, dispongono in merito alla costituzione e modalità di finanziamento del fondo da destinare alla remunerazione della retribuzione di posizione e risultato del personale appartenente alla qualifica dirigenziale, *entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia*;

Rilevato, in particolare, che l'art. 57 comma 2 lett. e) del CCNL, prevede la possibilità di incrementare il fondo mediante *"risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili"*;

Richiamato inoltre l'art. 57, comma 3, del CCNL, che prevede una destinazione annuale minima a retribuzione di risultato non inferiore al 15% del fondo complessivo;

Dato atto che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2023-2025, approvato con la citata deliberazione consiliare n. 30 del 30/03/2023, questo Ente, nell'anno 2023, prevede di rispettare gli equilibri di bilancio di cui alla citata L. 243/2012, articolo 9, i vincoli e limiti in materia di personale di cui al DL 34/2019, art 33, comma 2, e alla Legge 296/06, articolo 1, commi 557 e seguenti, non è in condizioni di dissesto, di deficitarietà strutturale né ha avviato le procedure di riequilibrio finanziario;

Preso atto, pertanto, ai sensi del richiamato comma 3-quinques dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, che questo Ente è nelle condizioni di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per l'anno 2023, e comunque nei limiti dei vincoli di Bilancio e della contrattazione collettiva nazionale e dei limiti legislativi già richiamati;

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore 3 – Risorse n. 101 del 27-04-2023 con la quale:

- è stato costituito il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2023, parte stabile;
- è stato determinato il limite al fondo suddetto per l'anno 2023, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, c. 2, ultimo periodo, del DL 34/2019, convertito in Legge 58/2019, e dell'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017. Detto limite è pari, per l'anno 2023, ad € 256.835,82;

Considerato pertanto che sussiste la possibilità di elevare il limite del fondo retribuzione di posizione e risultato della dirigenza per l'anno 2023 fino ad € 256.835,82;

Considerato che l'art. 57 c. 3 del CCNL 17-12-2020 impone che le risorse del fondo di cui trattasi, siano destinate per una quota non inferiore al 15% a remunerare la retribuzione di risultato;

Dato atto dell'attuale struttura organizzativa e funzionigramma dell'ente, come approvati con proprie deliberazioni n. 23 del 12-03-2021 e n. 142 del 30-09-2021, e modificati con **deliberazione n. in data odierna**;

Richiamato il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali approvato con propria deliberazione n. 121 del 13-08-2020 e la sua applicazione recepita con propria deliberazione n. 147 del 08-10-2020;

Valutato, ai sensi del citato articolo 57, comma 2, lettera e) del CCNL 17-12-2020, in considerazione delle modifiche apportate nella presente seduta al funzionigramma e organigramma dell'ente e allo scopo di compensare le maggiori funzioni e responsabilità emergenti dalle suddette modifiche, disporre l'integrazione delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2023, nel rispetto del limite massimo sopra indicato di € 256.835,82;

Ritenuto, pertanto, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, disporre l'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza anno 2023 per l'importo di € 25.000,00, oltre oneri e irap, dando mandato al nucleo di valutazione di verificare e proporre, in relazione alle mutate funzioni e responsabilità attribuite alle varie posizioni dirigenziali, l'adeguamento della pesatura in applicazione del vigente sistema, sopra richiamato, assicurando che alla retribuzione di risultato siano destinate risorse non inferiori al limite contrattualmente previsto;

Ritenuto, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del CCNL 17-12-2020, all'integrazione delle risorse di parte variabile, nel rispetto del limite al salario accessorio di cui al combinato disposto dell'art 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, e dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del DL n. 34/2019, oltre che delle disponibilità di bilancio 2023 dell'Ente, con i seguenti importi:

<i>riferimento – CCNL 17-12-2020</i>	<i>Risorse variabili soggette al limite</i>	<i>Importo in €</i>
Art. 57 c. 3 lett. e)	Art. 57 c. 2 lett. e) CCNL 17-12-2020	25.000,00
	Totale risorse variabili soggette a limite	25.000,00

Dato atto, conseguentemente, che il fondo risorse da destinare alla remunerazione della retribuzione di posizione e risultato del personale di qualifica dirigenziale per l'anno 2023, come sopra integrato, è pari all'importo complessivo di € 238.878,86 ed è rappresentato nella tabella allegata sub A al presente atto che è parte integrante e sostanziale dello stesso.

Dato atto che nel bilancio dell'Ente sono stanziati e disponibili le risorse corrispondenti al Fondo risorse decentrate 2023, come determinate al punto precedente;

Ritenuto dover formulare le seguenti linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica relativamente alla contrattazione decentrata 2023:

- procedere alle trattative per la definizione del nuovo Contratto Decentrato – parte economica anno 2023, tenendo in debita considerazione le risultanze della proposta di pesatura delle posizioni dirigenziali che verrà formulata dal nucleo di valutazione sulla base degli indirizzi sopra espressi, da approvare successivamente da parte di questa Giunta;
- in sede di erogazione della retribuzione di risultato o altri istituti premianti, si dovrà tenere in adeguata considerazione il grado di raggiungimento degli obiettivi previsto in base al vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) Di prendere atto, come risulta dalla Determinazione del Dirigente del Settore 3 Risorse n. 101 del 27-04-2023 che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 c. 2 del DL 34/2019, il limite del fondo retribuzione di posizione e risultato della dirigenza anno 2023 è elevato ad € 256.835,82 rispetto a quanto previsto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017;
- 2) Di procedere, per le motivazioni espresse e con le modalità richiamate in narrativa, ai sensi degli artt. 56 e 57 CCNL 17-12-2020, all'integrazione delle risorse decentrate di parte variabile, nel rispetto, oltre che delle disponibilità di risorse nel bilancio 2023, del limite di cui all'art. 33 c. 2 ultimo periodo del DL 34/2019, con i seguenti importi:

<i>riferimento – CCNL 17-12-2020</i>	<i>Risorse variabili soggette al limite</i>	<i>Importo in €</i>
Art. 57 c. 3 lett. e)	Art. 57 c. 2 lett. e) CCNL 17-12-2020	25.000,00
	Totale risorse variabili soggette a limite	25.000,00

- 3) Di dare atto che il fondo previsto per l'anno 2023, come sopra integrato, è pari all'importo complessivo € 238.878,86 ed è rappresentato nella tabella allegata sub A al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4) Di precisare che nel bilancio dell'Ente sono state stanziare e disponibili le risorse corrispondenti al Fondo risorse decentrate 2023, come determinate al punto precedente, nel rispetto delle limitazioni previste per la spesa del personale e dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2023;
- 5) Di dare mandato al nucleo di valutazione di verificare e proporre, in relazione alle mutate funzioni e responsabilità attribuite alle varie posizioni dirigenziali, l'adeguamento della pesatura in applicazione del vigente sistema, sopra richiamato, assicurando che alla retribuzione di risultato siano destinate risorse non inferiori al limite contrattualmente previsto;
- 6) Di esprimere le seguenti linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica relativamente alla contrattazione con le OOS:
 - procedere alle trattative per la definizione del nuovo Contratto Decentrato – parte economica anno 2023, tenendo in debita considerazione le risultanze della proposta di pesatura delle posizioni dirigenziali che verrà formulata dal nucleo di valutazione sulla base degli indirizzi sopra espressi, da approvare successivamente da parte di questa Giunta;
 - in sede di erogazione della retribuzione di risultato o altri istituti premianti si dovrà tenere in adeguata considerazione il grado di raggiungimento degli obiettivi previsto in base al vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;
- 7) Di demandare ai Servizi di controllo interno e al Nucleo di Valutazione la verifica dell'adeguato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Ente;
- 8) Di dare atto che il Dirigente proponente, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né il responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa

Quindi,

Attesa la necessità di avviare tempestivamente le procedure conseguenti alla costituzione del Fondo 2023,

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime,

DELIBERA

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.